



A24 - Assegno Ordinario / Emergenza Covid-19 FSBA Azienda

ANNO DI COMPETENZA: 2020

DESTINATARI SERVIZIO: Aziende

SCADENZA: 31/03/2021

Contributo alle aziende che, nell'anno di competenza, hanno in essere un Accordo di Sospensione FSBA per Assegno Ordinario ai sensi dell'art.30 del d.lgs.148/2015 e per assegno ordinario a seguito emergenza Covid-19.

Specifiche

Il contributo previsto è di €20 mensili per sospensione assegno ordinario e di € 30 mensili per sospensione emergenza Covid-19 per ogni dipendente nel caso in cui la durata effettiva della sospensione, per dipendente, sia superiore alle due settimane nel mese di competenza anche non consecutive, ovvero la durata effettiva della sospensione, ai fini del calcolo, sia di:

- almeno 11 giornate di effettiva sospensione nel mese (in vigenza di orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giornate);
- almeno 13 giornate di effettiva sospensione nel mese (in vigenza di orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giornate).

Il contributo è previsto con riferimento ai soli lavoratori sospesi per i quali nei mesi di utilizzo di FSBA l'imponibile fiscale è risultato pari o inferiore ai 300€.

Il contributo è previsto per i soli mesi dell'anno di competenza.

Presentazione

Deve essere presentata una domanda per ciascun Accordo di sospensione.

La domanda deve essere presentata allo sportello EBAV solo a conclusione del periodo di sospensione indicato nell'Accordo di Sospensione Fsba e dopo l'avvenuta rendicontazione, attraverso il Portale Fsba, delle assenze per mancanza lavoro di tutte le mensilità previste nell'Accordo stesso.

CONTRIBUTO

€20 mensili per ogni dipendente in caso sospensione assegno ordinario

€30 mensili per ogni dipendente in caso sospensione emergenza Covid-19 nel periodo da MARZO a DICEMBRE 2020

TEMPISTICA DI PAGAMENTO:

I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito in c/c bancario. La mancanza di dichiarazione IBAN, l'assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti. Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

TRATTAMENTO FISCALE:

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo d'esercizio o plusvalenza patrimoniale (aliquota attuale: 4%).

Il "Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati" cumulativo verrà inviato al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento).

Per maggiori info, consultare la tabella "Trattamento fiscale Servizi Ebav" presente nella sezione [Guida ai servizi](#).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- Copia Comunicazione modello AZ o equivalente da procedura Fsba Covid-19 e relativa PEC comprovante invio
- Se Fsba Covid-19, copie di Comunicazioni proroghe necessarie a estensione accordo e relative PEC comprovanti invio
- In alternativa: autocertificazione allegata

MODULISTICA: A24v8.2, A24 Autocertificazione,